Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione
Prot. n. 0020842 / P
Data 01/09/2021
Class AAL-1-5-3

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 8/EL

A lista d'inoltro

Udine, data protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: elezioni comunali e circoscrizionali 2021. Regime delle spese.

Le elezioni comunali fissate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste domenica 17 e lunedì 18 ottobre, comportano una complessa attività procedimentale curata, in parte, dalle Amministrazioni comunali e, in parte, direttamente dall'Amministrazione regionale.

In merito a tali aspetti si ritiene, quindi, necessario fornire le opportune indicazioni.

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 *"Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali"* all'articolo 74, commi 1, 2 e 3 prevede espressamente che:

"1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.

2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;

b) stampa delle schede di votazione;

c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;

d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;

e) trasporto del materiale elettorale ai comuni;

e bis) acquisto delle urne elettorali.

3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.".

In sostanza quindi, nulla è variato rispetto al regime antecedente la legge regionale 19/2013, fatta eccezione per le **spese postali**, che non essendo comprese nell'elenco delle spese a carico dell'Amministrazione regionale, **rimangono a carico delle Amministrazioni comunali** interessate al rinnovo dei loro organi.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Di Martino – Tel.: + 39 0432 555 364
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Ottavia Mondolo – Tel.: + 39 0432 555 520

Pertanto, tutte le spese postali relative alle elezioni comunali 2021, come ad esempio quelle riguardanti **la spedizione delle cartoline-avviso** agli elettori residenti all'estero, **sono a totale carico delle Amministrazioni comunali**.

Per quanto attiene alle spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, si rinvia alla precedente circolare n. 2/EL del 9 agosto 2021 avente ad oggetto *"Elezioni comunali 2021. Indicazioni per la fornitura degli schemi dei manifesti elettorali."*

Onorari spettanti ai componenti degli uffici di sezione e dell'adunanza dei presidenti

L'articolo 75 della legge regionale 19/2013, analogamente a quanto previsto dall'articolo 63 della legge regionale 28/2007 con riferimento alle elezioni regionali, demanda alla competenza della Giunta regionale la fissazione dei compensi ai componenti degli uffici di sezione e dell'adunanza dei presidenti.

In relazione alle elezioni comunali 2021, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1326 del 27 agosto 2021, ha stabilito gli importi da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione, con esclusione delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali Covid-19 di cui al decreto legge 17 agosto 2021, n. 117 "*Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021"* di cui si dirà nel prosieguo.

Gli onorari stabiliti dalla Giunta regionale sono i seguenti:

Seggi ordinari primo turno di votazione (escluso Trieste):

a) presidente: euro **150,00;**

b) scrutatori e segretario: euro **120,00**.

Seggi ordinari secondo turno di votazione (anche Trieste):

a) presidente: euro **130,00**;

b) scrutatori e segretario: euro **100,00**.

Seggi speciali di cui agli articoli 58 e 61 della legge regionale 19/2013 (primo e secondo turno tutti i comuni):

a) presidente: euro **90,00**;

b) scrutatori e segretario: euro **61,00**.

Per il **solo Comune di Trieste**, ove si tengono le **elezioni** dei consigli **circoscrizionali** in corrispondenza con il **primo turno di votazione** il 3 e 4 ottobre p.v.:

a) ai **presidenti degli Uffici elettorali di sezione** spetta una maggiorazione, rispetto al compenso fisso forfetario di euro 150,00, pari a euro 37,00, per un totale di **euro 187,00**;

b) **ai segretari e agli scrutatori** spetta una maggiorazione, rispetto al compenso fisso forfetario di euro 120,00, pari a euro 25,00, per un totale di **euro 145,00**;

c) ai presidenti e agli altri componenti dei seggi speciale, di cui agli articoli 58 e 61 della legge regionale 19/2013, non spetta alcuna maggiorazione.

Inoltre, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che gli importi da corrispondere ai componenti **dell'Adunanza dei presidenti** di seggio sono i seguenti:

- nei comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti** euro **50,00**;

- nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti** euro **70,00**;

Per quanto riguarda i componenti dell'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, spetta loro un compenso fisso forfetario pari a **euro 70,00**.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 3, della legge regionale 19/2013, tutti i sopraccitati compensi sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Si richiama, infine, l'articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013, il quale prevede che gli stessi compensi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge

21 marzo 1990, n. 53, rimborso fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Onorari spettanti ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali Covid-19

Come noto, il succitato decreto legge 117/2021 disciplina le sezioni elettorali ospedaliere ed i seggi speciali Covid-19, per i cui componenti è previsto l'onorario fisso forfetario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 aumentato del 50 per cento, come anticipato dal Ministero dell'interno nelle proprie circolari n. 50 del 9 agosto 2021 e n. 53 del 11 agosto 2021.

Sul tema, così come sulle spese di sanificazione e protocolli sanitari e di sicurezza, **si rinvia** alle **indicazioni** già fornite nelle circolari testé citate, nonché alle successive che saranno **diramate dal Ministero dell'interno per il tramite delle competenti Prefetture–UTG**. Un tanto alla luce di quanto previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 *"Legge regionale multisettoriale 2021"*, ai sensi del quale *"4. Alle elezioni comunali del 2021 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni, inoltre, si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato."*.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell'**articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 e ss.mm.ii..**

La norma si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello assegnato a supporto provvisorio e fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione (9 agosto 2021) ed il quinto giorno successivo alla data del voto (9 ottobre 2021) o alla data del ballottaggio, nel caso si tenga il secondo turno di votazione (23 ottobre 2021).

Sul tema dello straordinario elettorale in occasione delle elezioni comunali, **si segnala il recente parere rilasciato dal Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica della Regione, prot. n. 20108/P del 23 agosto 2021** (rinvenibile al link: *http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/m/m2/*), il quale precisa che l'art. 18, comma 1, del CCRL del 1° agosto 2002 prevede che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 17 (Lavoro straordinario), ivi compreso il limite delle risorse finanziarie destinate al Fondo per il compenso del lavoro straordinario nell'anno 1998 (art. 17, comma 8). Ne consegue che, anche con riferimento alle elezioni comunali (e non solo per quelle con rimborso a carico del Ministero dell'interno o della Regione), i Comuni possono incrementare lo stanziamento degli straordinari con le risorse occorrenti per compensare il lavoro straordinario che si rende necessario per far fronte a tutti gli adempimenti correlati a tali consultazioni elettorali, atteso altresì che l'attività finalizzata a garantire il corretto svolgimento delle elezioni amministrative costituisce un servizio pubblico essenziale, necessario e indefettibile. Nell'ambito del Comparto unico FVG non risulta pertanto applicabile l'orientamento restrittivo espresso dall'ARAN e dal Ministero dell'interno, considerato che da una lettura interpretativa di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del CCRL del 1° agosto 2002, in ordine all'obbligo per gli enti locali di provvedere a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario, non emerge in alcun modo che le predette risorse debbano provenire necessariamente dall'esterno, cioè da enti terzi che provvedono a rimborsare l'ente per le spese elettorali (lo Stato o la Regione). In relazione alle pronunce di alcuni giudici del lavoro (ad esempio, Tribunale

di Pordenone, sentenza n. 40/2018) nel Comparto unico FVG si ritiene sussista il diritto anche del personale incaricato di posizione organizzativa di ricevere il compenso per lavoro straordinario effettuato in occasione di tutte le tipologie di consultazioni elettorali, comprese quelle comunali.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni
interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni
interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

e, p.c.:

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale della finanza locale